

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(art. 14 D.P.R. 9 LUGLIO 2010, n. 133)

ALLA QUESTURA DI _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome nome

data di nascita

comune di nascita Provincia o nazione

residenza Via/piazza n.

nazionalità tel.

professione indirizzo e-mail

codice fiscale

**CHIEDE IL NULLA OSTA PER L'AMMISSIONE ALL'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO
AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI VOLO LIBERO DA DIPORTO SPORTIVO CON
APPARECCHI PRIVI DI MOTORE ai sensi del DPR 09/7/2010 n. 133, art. 14**

AI SENSI EGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI
NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 43 DEL T.U. DELLE LEGGI DI
PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, N. 773 (cfr. testo norme in calce al
presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445 IN CASO DI DICHIARAZIO MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI
ATTI FALSI.


Si allegano: n. 2 marca da bollo da euro 16,00
fotocopia carta di identità

Data
Il dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

Il sottoscritto, ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal sunnominato/a in sua presenza, previo accertamento
dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento

Data



.....
Il dipendente addetto

* SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI
DELLE ULTERIORI MODALITA' DI
PRESENTAZIONE INIDCATE DALL'ART. 38 DEL
D.P.R. 28312.2000. N. 445

AVVERTENZE

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.1993,, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO ATTUALMENTE FISSATA A 16,00€.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per i delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione , o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

ART. 12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere le autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere concesso la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato una condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz.Uff. 22 dic. 1993, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L.11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.